

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASALCIPRANO

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE n. 29 del 31-05-2021

Publicata all'Albo Pretorio
Reg. Pub. n.
in data 07-06-2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.-

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di Maggio con inizio alle ore 19:45, presso la SEDE COMUNALE, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:

	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	CASTELLI ELISEO	SINDACO	Presente
2	ROSSI MONIA	ASSESSORE	Presente
3	ALFIERO LORIS	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO PIACENTINO SALATI.

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali;

VISTO a tal proposito il disposto dell'Art. 1 della citata Legge 160/2019:

- comma 816: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

- comma 837: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

PREMESSO che ai sensi dell'Art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

PREMESSO che ai sensi dell'Art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che, con apposito Regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 31/05/2021, ai sensi dell'Art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che sia andranno ad approvare con la presente deliberazione;

PRESO ATTO che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1 dicembre 2021, come previsto dall'Art. 1, comma 836, della L. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, come da ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'Art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO che :

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali. Ai sensi dell'Art. 163, comma 3, del Tuel, è autorizzato per tali Amministrazioni l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla suddetta data.

- con Decreto Legge 22 Marzo 2021 n. 41 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 dello stesso giorno, ha ulteriormente differito il termine al 30 aprile 2021;

- con DL 30 aprile 2021 n. 56, l'art. 3, comma 2, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Con voti unanimi, palesi

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 parere di regolarità contabile: Favorevole Lì, 31-05-2021	SERVIZIO FINANZE F.TO D'AVERSA LAURA
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 parere di regolarità tecnica: Favorevole Lì, 31-05-2021	SERVIZIO TECNICO F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL VICE SEGRETARIO
F.TO PIACENTINO SALATI

L'adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, ai capigruppo consiliari prot. N.

Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo comune il _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Li _____

IL MESSO COMUNALE
F.TO BATTISTA GIOVANNI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 07-06-2021

Li _____

IL VICE SEGRETARIO
F.TO PIACENTINO SALATI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li _____

IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI